

III

*(Altri atti)***SPAZIO ECONOMICO EUROPEO****DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 35/2018****del 23 marzo 2018****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/52]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1978 della Commissione, del 31 ottobre 2017, recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda gli echinodermi raccolti al di fuori dalle zone di produzione classificate ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1979 della Commissione, del 31 ottobre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda gli echinodermi raccolti fuori dalle zone di produzione classificate ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1981 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GUL 285 dell'1.11.2017, p. 3.

⁽²⁾ GUL 285 dell'1.11.2017, p. 6.

⁽³⁾ GUL 285 dell'1.11.2017, p. 10.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 12 (Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:
«— **32017 R 1979**: Regolamento (UE) 2017/1979 della Commissione, del 31 ottobre 2017 (GU L 285 del 1.11.2017, pag. 6).»
2. Al punto 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 6.1 sono aggiunti i seguenti trattini:
«— **32017 R 1978**: Regolamento (UE) 2017/1978 della Commissione, del 31 ottobre 2017 (GU L 285 del 1.11.2017, pag. 3),
— **32017 R 1981**: Regolamento (UE) 2017/1981 della Commissione, del 31 ottobre 2017 (GU L 285 del 1.11.2017, pag. 10).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2017/1978, (UE) 2017/1979 e (UE) 2017/1981 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.